

e il gas, può essere prorogato per un periodo non superiore ad altri tre anni.

**15. 16.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rughia.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2004 a nessun soggetto è consentito disporre di una quota di potenza di generazione elettrica installata netta superiore al 45 per cento del totale della potenza installata netta in Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base triennale, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tale scopo, entro la stessa data l'ENEL SpA cede non meno di ulteriori 5.500 MW della propria capacità produttiva. A tal fine l'ENEL SpA predispone entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano per le cessioni degli impianti. L'approvazione del predetto piano, nonché la scelta delle modalità e delle tipologie di cessione (alienazione della proprietà o cessione di capacità di generazione tramite contratti di cessione di capacità di generazione fisica, *power purchase arrangements*, o di diritti di capacità di generazione virtuali, *virtual power plant*), sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Il piano per le cessioni degli impianti deve consentire sia adeguate condizioni di mercato, sia la necessaria attenzione alla presenza di piani industriali, al mantenimento della produzione nei siti e alle ricadute occupazionali, e deve tener conto delle esigenze relative alle attività di sviluppo, di innovazione, di ricerca e di internazionalizzazione dell'ENEL SpA ».

\* **15. 6.** Mazzocchi, Raisi, Saia.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2004 a nessun soggetto è consentito disporre di una quota di potenza di generazione elettrica installata netta superiore al 45 per cento del totale della potenza installata netta in Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base triennale, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tale scopo, entro la stessa data l'ENEL SpA cede non meno di ulteriori 5.500 MW della propria capacità produttiva. A tal fine l'ENEL SpA predispone entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano per le cessioni degli impianti. L'approvazione del predetto piano, nonché la scelta delle modalità e delle tipologie di cessione (alienazione della proprietà o cessione di capacità di generazione tramite contratti di cessione di capacità di generazione fisica, *power purchase arrangements*, o di diritti di capacità di generazione virtuali, *virtual power plant*), sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Il piano per le cessioni degli impianti deve consentire sia adeguate condizioni di mercato, sia la necessaria attenzione alla presenza di piani industriali, al mantenimento della produzione nei siti e alle ricadute occupazionali, e deve tener conto delle esigenze relative alle attività di sviluppo, di innovazione, di ricerca e di internazionalizzazione dell'ENEL SpA ».

\* **15. 17.** Vernetti, Ruggeri.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Dalla data di assunzione di responsabilità della funzione di garante della fornitura di energia elettrica per i clienti

vincolati da parte dell'Acquirente Unico s.p.a., di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i contratti di importazione in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 79 del 1999, in capo all'ENEL s.p.a. e destinati al mercato vincolato possono essere trasferiti all'Acquirente Unico s.p.a. con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, con propria deliberazione, le modalità tecniche ed economiche per detto trasferimento.

**15. 18.** Gambini, Bersani, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **15. 19.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **15. 20.** Verneti, Realacci, Ruggeri, Ianuzzi.

*Al comma 4, sostituire i capoversi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies con i seguenti:*

« 5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico. A decorrere dalla stessa data i clienti idonei possono chiedere con comunicazione al proprio distributore, con preavviso di tre mesi, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per almeno un anno.

5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2005, è cliente idoneo ogni cliente finale ».

**15. 21.** Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 4, capoverso 5-quinquies, sostituire le parole: 1° luglio 2007 con le seguenti: 1° luglio 2005.*

**15. 22.** Ruggeri.

*Al comma 4, capoverso 5-sexies, sostituire le parole da: 5-quater fino a: almeno con le seguenti: 5-ter, 5-quater e 5-quinquies i clienti idonei possono richiedere, per non più di due volte, con comunicazione al proprio distributore con preavviso di tre mesi, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per.*

\* **15. 2.** Lazzari.

**(Approvato)**

*Al comma 4, capoverso 5-sexies, sostituire le parole da: 5-quater fino a: almeno con le seguenti: 5-ter, 5-quater e 5-quinquies i clienti idonei possono richiedere, per non più di due volte, con comunicazione al proprio distributore con preavviso di tre mesi, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per.*

\* **15. 23.** Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

**(Approvato)**

*Al comma 4, capoverso 5-sexies, sostituire le parole da: i clienti idonei fino alla fine del capoverso con le seguenti: il distributore continua a fornire l'energia elettrica, con le modalità previste per il mercato vincolato, ai clienti idonei che non abbiano comunicato, con preavviso di almeno tre mesi, di volersi approvvigionare di energia elettrica nel libero mercato. Tali clienti potranno restare nel mercato vincolato per non più di due anni.*

**15. 24.** Ladu, Verneti, Ruggeri, Soro.

*Al comma 4, capoverso 5-sexies, sopprimere le parole: , per non più di due volte,*

**15. 25.** Ruggeri.

*Al comma 4, capoverso 5-sexies, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un anno.*

**15. 26.** Ruggeri.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

« 5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le imprese che intendono svolgere attività di vendita di elettricità ai clienti idonei devono essere autorizzate dal Ministero delle attività produttive. L'autorizzazione è rilasciata in base ai criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive allorché il richiedente soddisfi le seguenti condizioni:

a) dimostrazione dell'avvenuta stipula di contratti di approvvigionamento di energia elettrica;

b) dimostrazione dell'avvenuta stipula di contratti di scambio e bilanciamento con il Gestore della rete di trasmissione nazionale;

c) capacità tecniche dell'impresa;

d) capacità finanziarie anche attraverso il rilascio di idonee garanzie. »

**15. 27.** Ladu, Verneti, Ruggeri, Soro.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

« 5-septies. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel definire le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione, considera, nel capitale investito netto da remunerare, tutti gli investimenti realizzati nel corso del precedente periodo regolatorio, volti ad introdurre nuove tecnologie di misurazione di energia elettrica e telegestione che favoriscano un utilizzo efficiente e razionale dell'energia elettrica. »

**15. 28.** Ladu, Verneti, Ruggeri, Soro.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. L'Acquirente Unico Spa, mantiene le prerogative stabilite dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, fino al 31 dicembre 2004. Il Ministero delle attività produttive, in relazione alla situazione del mercato e alla competizione nell'ambito dell'Unione europea, definisce con decreto legislativo nuove modalità di funzionamento e compiti dell'Acquirente Unico Spa, fino a prevederne la soppressione. Nel caso di soppressione della predetta società, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a stabilire una tariffa sociale per clienti delle fasce più deboli.

**15. 29.** Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia, Verneti.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 5.*

\* **15. 30.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sopprimere il comma 5.*

\* **15. 31.** D'Agrò.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5-bis. A decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge a nessun soggetto è consentito disporre, direttamente o indirettamente, di più del 50 per cento del totale della potenza efficiente lorda installata in Italia per la produzione di energia elettrica. Nel caso tale soglia, calcolata su base mensile, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotti i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Il limite di cui al comma precedente si intende rispettato anche tenendo conto degli impianti la cui disponibilità o la cui produzione sia interamente e parzialmente ce-

duta a terzi; con esclusione di società controllate o collegate o controllate dalla medesima controllante.

5-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data» sono sostituite dalle seguenti: «Tutte le altre concessioni idroelettriche scadono alla data prevista al comma 6»;

b) il comma 8 è abrogato.

**15. 32.** Verneti, Ruggeri.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. I proprietari degli impianti eolici di potenza nominale complessiva non inferiore a 1 MW che entreranno in funzione dopo l'entrata in vigore della presente legge corrispondono, a titolo di compensazione ambientale, ai comuni sedi degli impianti, nonché ai comuni confinanti con il comune sede dell'impianto, un importo annuo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza nominale installata. Gli importi sono attribuiti nella misura del 60 per cento al comune sede dell'impianto e del 40 per cento ai comuni con termini in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla revisione biennale degli importi di cui al presente comma con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Per gli impianti già in funzione l'importo è dimezzato.

**15. 63.** Mazzoni, Cozzi.

*Sostituire il comma 7 con i seguenti:*

7. Fino al rilascio delle nuove concessioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera g), sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, nel rispetto dell'unicità della concessione

nell'ambito comunale e con l'esclusione degli ambiti in cui siano pendenti le procedure di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

7-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data» sono sostituite dalle seguenti: «Tutte le altre concessioni idroelettriche scadono alla data prevista al comma 6»;

b) il comma 8 è abrogato.

**15. 33.** Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 7, sostituire le parole da: , la concessione fino alla fine del comma con le seguenti: , con l'esclusione dei comuni di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per i quali si provvede a norma dei periodi seguenti, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il Ministro delle attività produttive, ferme restando le concessioni di distribuzione già attribuite ai sensi degli articoli 1 e 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilascia le concessioni alle imprese elettriche minori, di cui all'articolo 4, primo comma, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, per tutti i comuni comprendenti territori da esse già serviti in conformità dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, indipendentemente dal numero dei clienti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. La concessione è estesa ai comuni contigui quando il numero complessivo dei clienti*

finali serviti dall'impresa nel comune oggetto della concessione, alla data del 31 dicembre 1999, sia superiore al 20 per cento del totale.

**15. 52.** Cosentino.

*Al comma 7, sostituire le parole da: , la concessione fino alla fine del comma con le seguenti:* negli ambiti in cui non siano pendenti le procedure di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nel rispetto dell'uniformità delle concessioni e delle relative convenzioni rilasciate alle imprese di distribuzione operanti sul territorio nazionale.

\* **15. 7.** Lusetti.

*Al comma 7, sostituire le parole da: , la concessione fino alla fine del comma con le seguenti:* negli ambiti in cui non siano pendenti le procedure di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nel rispetto dell'uniformità delle concessioni e delle relative convenzioni rilasciate alle imprese di distribuzione operanti sul territorio nazionale.

\* **15. 34.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni.

**15. 50.** (*Testo modificato nel corso della seduta.*) Gastaldi, D'Agrò, Gamba.

**(Approvato)**

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Ministero delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, propone eventuali modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni.

**15. 44.** Parolo, Guido Dussin.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* A decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge a nessun soggetto è consentito disporre, direttamente o indirettamente, di più del 50 per cento del totale della potenza efficiente lorda installata in Italia per la produzione di energia elettrica. Nel caso tale soglia, calcolata su base mensile, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotti i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Il limite di cui al comma precedente si intende rispettato anche tenendo conto degli impianti la cui disponibilità o la cui produzione sia interamente e parzialmente ceduta a terzi; con esclusione di società controllate o collegate o controllate dalla medesima controllante.

**15. 35.** Gambini, Bersani, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono aggiunte, in fine, le parole: « e in mancanza di accordo tra i distributori entro il 30 giugno 2003 si applica la procedura di cui al comma 4. ».

\* **15. 8.** Lusetti, Verneti, Ruggeri, Lusetti.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono aggiunte, in fine, le parole: « e in mancanza di accordo tra i distributori entro il 30 giugno 2003 si applica la procedura di cui al comma 4. ».

\* **15. 36.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: « Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data » sono sostituite dalle seguenti: « Tutte le altre concessioni idroelettriche scadono alla data prevista al comma 6 »;

b) il comma 8 è abrogato.

**15. 9.** Lusetti, Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi.

*Sopprimere il comma 8.*

\* **15. 38.** Polledri, Martinelli.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 8.*

\* **15. 51. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

**(Approvato)**

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:* e dell'energia termica prodotta da impianti di cogenerazione di cui al comma 6 dell'articolo 23 della presente legge.

\*\* **15. 10.** Lusetti.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:* e dell'energia termica prodotta da impianti di cogenerazione di cui al comma 6 dell'articolo 23 della presente legge.

\*\* **15. 39.** D'Agrò.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:* e dell'energia termica prodotta da impianti di cogenerazione di cui al comma 6 dell'articolo 23 della presente legge.

\*\* **15. 40.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sopprimere il comma 9.*

**15. 11.** Lusetti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Ladu, Verneti.

*Al comma 9, dopo le parole:* degli impianti *aggiungere le seguenti:* a valle del contatore.

**15. 42.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 9, sostituire le parole da:* alcuna attività *fino alla fine del comma con le seguenti:* attività in settori verticalmente collegati o contigui e che siano rivolti all'utente finale dal servizio pubblico.

**15. 43.** Polledri, Martinelli.

*Al comma 9, sostituire le parole:* in settori verticalmente collegati o contigui e *con le seguenti:* , ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas, nel settore dei servizi postcontatore,

**15. 62.** (Testo modificato nel corso della seduta). La Commissione.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro dodici mesi dalla pubblicazione

della presente legge, adotta, compatibilmente con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi di misura, i provvedimenti necessari affinché le imprese distributrici mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto da tali clienti a rappresentarli il segnale per la misura dei loro consumi elettrici.

**15. 12.** Lusetti.

*(Approvato)*

*Al comma 10, sostituire le parole da: in tempo reale fino alla fine del comma con le seguenti: il segnale derivante dalla misura dei propri consumi elettrici. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari affinché le imprese distributrici mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto da tali clienti a rappresentarli il suddetto segnale, rendendone compatibile l'utilizzo secondo lo sviluppo della tecnologia e degli apparecchi di misura stessi.*

**15. 45.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

11. I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono autorizzati dopo il 30 giugno 2003 corrispondono alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica netta prodotta, limitatamente ai primi otto anni di esercizio degli impianti. Gli importi sono attribuiti come segue: *a)* nella misura del 40 per cento al comune sede dell'impianto; *b)* nella misura del 20 per cento alla provincia che comprende il medesimo comune; *c)* nella misura del 40 per cento ai comuni con-

termini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla revisione biennale degli importi di cui al comma 11 con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei casi di localizzazione degli impianti in comuni confinanti con più regioni, i comuni beneficiari delle compensazioni citate sono determinati d'intesa con le regioni confinanti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di ripotenziamento, l'importo applicabile all'incremento di potenza derivante dall'intervento è dimezzato e viene corrisposto per un periodo di cinque anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. Fatti salvi gli accordi già intervenuti alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ammesse ulteriori forme di compensazione, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge medesima.

**15. 5.** Polledri, Martinelli, Zanetta, Rosso.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

11. I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge corrispondono alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. La regione sede degli impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i seguenti soggetti: *a)* il comune sede dell'impianto, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale; *b)* i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al

40 per cento del totale; c) la provincia che comprende il comune sede dell'impianto.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla revisione biennale degli importi di cui al comma 11 con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei casi di localizzazione degli impianti in comuni confinanti con più regioni, i comuni beneficiari del contributo compensativo di cui al comma 11 sono determinati dalla regione sede dell'impianto d'intesa con le regioni confinanti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento, il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. Il contributo di cui al comma 11 e al presente comma non è dovuto in tutti i casi in cui vengano stipulati gli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 4. Restano validi gli accordi relativi a misure di compensazione perfezionati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

**15. 64.** *(Testo modificato nel corso della seduta).* Polledri, Martinelli, Zanetta, Rosso, Zacchera, Ruggeri, Scherini.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

11. All'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: «intesa come prodotto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «calcolata annualmente quale rapporto fra la produzione lorda effettiva da pompaggio dell'anno precedente e il numero convenzionale di 3.000 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia di impianti. La produzione lorda effettiva si ottiene dal prodotto fra il consumo per pompaggio e il rendimento di pompaggio del singolo impianto. La metodologia di calcolo di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 1999».

**15. 47.** Polledri, Martinelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive ridetermina con proprio decreto l'ambito della rete di trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di tensione uguale o superiore a 220 kV e delle parti di reti, aventi tensione comprese tra 120 e 220 kV, strettamente funzionali alle attività di trasmissione elettrica, al fine di minimizzare punti di interconnessione tra la rete di trasmissione nazionale e la rete di distribuzione.

**15. 48.** Ladu, Verneti, Soro, Ruggeri.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**ART. 15-bis (Disposizioni in materia di importazione di energia elettrica).** — 1. All'articolo 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 3. Ove la normativa europea imponga la soluzione dei problemi di congestione con criteri di mercato il Ministero delle attività produttive, con propri provvedimenti, dispone che, in presenza di capacità di trasporto disponibile sulle reti di interconnessione con altri Stati dell'Unione europea insufficiente rispetto alla domanda, la stessa capacità di trasporto, fatta salva la capacità impegnata per i contratti esistenti, sia assegnata al Gestore della rete di trasmissione nazionale; con gli stessi provvedimenti, anche ai fini della sicurezza del sistema elettrico, il Ministro delle attività produttive provvede a dare i necessari indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas affinché il Gestore della rete di trasmissione nazionale, anche utilizzando il Gestore del mercato:

a) organizzi una asta trasparente e non discriminatoria per l'acquisto della massima quantità di energia elettrica compatibile con la gestione in sicurezza delle reti;

b) assegni prioritariamente l'energia acquistata, sulla base di quantitativi unitari non inferiori a quelli corrispondenti al pieno utilizzo su base annua di una capacità pari a 10 MW, nonché delle quote definite dal Ministro delle attività produttive ai sensi del comma 1, ai clienti idonei aventi i requisiti di cui al comma 1, a condizione economiche che compensino i costi di acquisto ed ogni altro onere connesso;

c) organizzati aste trasparenti e non discriminatorie per la cessione delle rimanenti quote di energia.

4. Gli eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di cui al comma 3 sono utilizzati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per uno o più dei seguenti scopi:

a) per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata;

b) per contribuire alla realizzazione di investimenti nella rete destinati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione;

c) per ridurre le tariffe di trasporto o altri oneri tariffari del sistema elettrico.

5. La disciplina di cui ai commi 3 e 4 ha validità fino al 31 dicembre 2007. »

**15. 01.** Gambini, Bersani, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**ART. 15-bis (Disposizioni in materia di importazione di energia elettrica).** — 1. All'articolo 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 3. Ove la normativa europea imponga la soluzione dei problemi di congestione con criteri di mercato il Ministero delle attività produttive, con propri provvedimenti, dispone che, in presenza di capacità

di trasporto disponibile sulle reti di interconnessione con altri Stati dell'Unione europea insufficiente rispetto alla domanda, la stessa capacità di trasporto, fatta salva la capacità impegnata per i contratti esistenti, sia assegnata al Gestore della rete di trasmissione nazionale; con gli stessi provvedimenti, anche ai fini della sicurezza del sistema elettrico, il Ministro delle attività produttive provvede a dare i necessari indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas affinché il Gestore della rete di trasmissione nazionale, anche utilizzando il Gestore del mercato:

a) organizzati una asta trasparente e non discriminatoria per l'acquisto della massima quantità di energia elettrica compatibile con la gestione in sicurezza delle reti;

b) assegni prioritariamente l'energia acquistata, sulla base di quantitativi unitari non inferiori a quelli corrispondenti al pieno utilizzo su base annua di una capacità pari a 10 MW, nonché delle quote definite dal Ministro delle attività produttive ai sensi del comma 1, ai clienti idonei aventi i requisiti di cui al comma 1, a condizione economiche che compensino i costi di acquisto ed ogni altro onere connesso;

c) *organizzati aste trasparenti e non discriminatorie per la cessione delle rimanenti quote di energia.*

4. *Gli eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di cui al comma 3 sono utilizzati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per uno o più dei seguenti scopi:*

a) per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata;

b) per contribuire alla realizzazione di investimenti nella rete destinati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione;

c) per ridurre le tariffe di trasporto o altri oneri tariffari del sistema elettrico. »

**15. 02.** Gambini, Bersani, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

**(A.C. 3297 — Sezione 9)****ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 16.**

*(Misure specifiche per garantire la qualità del servizio del sistema elettrico).*

1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale spa provvede alla fusione per incorporazione della società per azioni Acquirente Unico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'adozione di una delibera, entro i successivi sessanta giorni, ove siano precisati gli obblighi a carico dei distributori di energia elettrica al fine di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati in condizioni di economicità, continuità, sicurezza, efficienza del servizio e parità del trattamento, anche tariffario. Fino alla data di entrata in vigore della citata delibera, l'ENEL Spa assicura la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalità. I contratti di importazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, in capo all'ENEL Spa e destinati al mercato vincolato, possono essere trasferiti ai distributori di energia elettrica con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantendo al cedente il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo dell'energia importata attraverso i contratti ceduti ed il prezzo dell'energia elettrica di produzione nazionale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, con propria delibera, le modalità tecniche ed economiche per detto trasferimento.

2. L'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'arti-

colo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa fino alla scadenza delle convenzioni in essere. Dopo la scadenza di tali convenzioni, previa richiesta del produttore, la predetta energia elettrica è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa o dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. La disposizione di cui al precedente periodo si applica altresì, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, all'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché a quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina criteri e modalità, ivi incluse le condizioni economiche, per detto ritiro, prevedendo una disciplina differenziata per le fonti rinnovabili e per quelle ad esse assimilate.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni e le attività della Cassa conguaglio gas petrolio liquefatto, che è contestualmente soppressa, sono trasferite alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, a cui confluiscono, in un conto di gestione distinto, i fondi residui disponibili presso la Cassa conguaglio gas petrolio liquefatto destinati esclusivamente alle finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. La Cassa conguaglio per il settore elettrico assume la nuova denominazione di Cassa conguaglio per il settore energetico. Le funzioni ed i poteri di cui agli articoli 1, primo comma, e 2, secondo comma, del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, sono attribuiti al Ministero delle attività produttive che li esercita, sentito il Ministero dell'economia e delle

finanze, emanando altresì le disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa Cassa. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il Ministero delle attività produttive possono, con propri provvedimenti e ferma restando la destinazione dei fondi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, attribuire direttamente o delegare alla Cassa conguaglio per il settore energetico attività specifiche in ordine alle quali formulano gli indirizzi operativi. Con successivo provvedimento, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come sostituito dall'articolo 34, comma 23, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la Cassa conguaglio per il settore energetico è trasformata in società per azioni.

4. I produttori nazionali di energia elettrica possono, anche in compartecipazione con società estere, svolgere attività di realizzazione e di esercizio di impianti, ivi compresi gli impianti elettronucleari all'estero.

5. Per la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle piccole reti isolate di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del servizio svolto dalle imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove le condizioni tecnico-economiche lo consentano, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;

b) definizione di obiettivi temporali di miglioramento dell'efficienza e dell'economicità del servizio reso dalle imprese, con individuazione di specifici parametri ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie;

c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare la continuità e la qualità della fornitura;

d) promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, in conformità con gli obiettivi nazionali.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 16.

*(Misure specifiche per garantire la qualità del servizio del sistema elettrico).*

*Sopprimere il comma 1.*

\* **16. 1.** Alfonso Gianni.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **16. 15.** Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può autorizzare il Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA a cedere quote azionarie della società Acquirente Unico SpA a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti significative delle attività di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. L'Acquirente Unico SpA riferisce periodicamente sull'attività svolta alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su base nazionale nonché alle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentita

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le funzioni dell'Acquirente Unico SpA, quale fornitore *standard*, ovvero responsabile della fornitura di energia elettrica a prezzi competitivi, dei clienti finali che non esercitano il diritto di scelta del fornitore.

**\*\* 16. 6.** Mazzocchi, Raisi, Saia.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può autorizzare il Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA a cedere quote azionarie della società Acquirente Unico SpA a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti significative delle attività di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. L'Acquirente Unico SpA riferisce periodicamente sull'attività svolta alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su base nazionale nonché alle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le funzioni dell'Acquirente Unico SpA, quale fornitore *standard*, ovvero responsabile della fornitura di energia elettrica a prezzi competitivi, dei clienti finali che non esercitano il diritto di scelta del fornitore.

**\*\* 16. 16.** Nieddu, Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può autorizzare il Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA a cedere quote azionarie della società Acquirente Unico SpA a soggetti che, in forma singola

o associata, rappresentino componenti significative delle attività di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. L'Acquirente Unico SpA riferisce periodicamente sull'attività svolta alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su base nazionale nonché alle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le funzioni dell'Acquirente Unico SpA, quale fornitore *standard*, ovvero responsabile della fornitura di energia elettrica a prezzi competitivi, dei clienti finali che non esercitano il diritto di scelta del fornitore.

**\*\* 16. 17.** Verneti, Ruggeri.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni dell'Acquirente Unico SpA sono assegnate a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle attività produttive. L'Acquirente Unico SpA riferisce periodicamente sull'attività svolta alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su base nazionale nonché alle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le funzioni dell'Acquirente Unico SpA quale fornitore *standard*, ovvero responsabile della fornitura di energia elettrica a prezzi competitivi, dei clienti finali che non esercitano il diritto di scelta del fornitore.

**\* 16. 7.** Cozzi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni dell'Acquirente Unico SpA sono assegnate a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle attività produttive. L'Acquirente Unico SpA riferisce periodicamente sull'attività svolta alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su base nazionale nonché alle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le funzioni dell'Acquirente Unico SpA quale fornitore *standard*, ovvero responsabile della fornitura di energia elettrica a prezzi competitivi, dei clienti finali che non esercitano il diritto di scelta del fornitore.

\* **16. 18.** Verneti, Ruggeri.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. L'articolo 4, comma 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è sostituito dal seguente: «7. Il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può autorizzare il Gestore della rete di trasmissione nazionale spa a cedere quote azionarie della società Acquirente unico spa a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti significative delle attività di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. L'Acquirente Unico riferisce periodicamente alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su base nazionale dell'attività svolta.»

*1-bis.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

sono disciplinate le funzioni dell'Acquirente unico spa, quale fornitore di ultima istanza, ovvero responsabile della fornitura di energia elettrica per i clienti del mercato libero nei casi in cui il venditore di energia elettrica interrompa il servizio di fornitura ai propri clienti per fallimento o uscita dal *business*, o per mancato pagamento della bolletta da parte dei clienti stessi, o fornitore *standard*, ovvero responsabile della fornitura di energia elettrica nei casi in cui il cliente finale non eserciti il diritto di scelta del fornitore, per tutti i clienti finali, in particolare per quelli del settore domestico.

**16. 62.** Gamba, Airaghi, Mazzocchi, Raisi, Messa Arrighi.

*Al comma 1, sostituire primo, secondo e terzo periodo con il seguente:* Con decreto del Ministro delle attività produttive sono emanati indirizzi all'Acquirente Unico-s.p.a. affinché assuma il ruolo di acquirente di ultima istanza per determinate categorie di utenze, con particolare riferimento alle utenze domestiche, nonché a quelle svantaggiate.

**16. 19.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti:* Il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può autorizzare il Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA a cedere quote azionarie della società Acquirente Unico SpA a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti significative delle attività di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. L'Acquirente Unico SpA riferisce periodicamente sull'attività svolta alle associazioni dei consumatori maggiormente

rappresentative su base nazionale nonché alle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese.

\* **16. 20.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti:* Il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può autorizzare il Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA a cedere quote azionarie della società Acquirente Unico SpA a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti significative delle attività di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. L'Acquirente Unico SpA riferisce periodicamente sull'attività svolta alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su base nazionale nonché alle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese.

\* **16. 21.** Verneti, Letta, Ruggeri, Soro.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* trasmissione nazionale spa *aggiungere le seguenti:* , entro novanta giorni dalla data prevista dall'articolo 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 15, comma 4, della presente legge.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* la data di cui al primo periodo;

*sopprimere il terzo periodo;*

*al quarto periodo, sostituire le parole da:* I contratti *fino a:* distributori di energia elettrica *con le seguenti:* Dalla data di assunzione di responsabilità della funzione di

garante della fornitura di energia elettrica per clienti vincolati da parte dell'Acquirente unico spa, i contratti di importazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in capo all'ENEL spa e destinati al mercato vincolato, possono essere trasferiti alla medesima Acquirente unico spa.

**16. 80.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* trasmissione nazionale spa *aggiungere le seguenti:* , a decorrere dalla data in cui è dichiarato idoneo ogni cliente finale,

*Conseguentemente:*

*al secondo periodo, sostituire le parole:* trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* novanta giorni antecedenti la data nella quale cade la piena liberalizzazione del mercato dei clienti finali dell'energia elettrica;

*sopprimere il terzo periodo.*

**16. 22.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le funzioni dell'Acquirente Unico SpA, quale fornitore *standard*, ovvero responsabile della fornitura di energia elettrica nei casi in cui il cliente finale non eserciti il diritto di scelta del fornitore, per tutti i clienti finali, in particolare per quelli del settore domestico, e fornitore di ultima istanza, ovvero sia responsabile della fornitura di energia elettrica per i clienti del mercato libero nei casi in cui il venditore di energia elettrica interrompa il servizio di fornitura

ai propri clienti, in particolare per i casi di fallimento o uscita dal mercato del medesimo venditore.

\* **16. 23.** Verneti, Letta, Ruggeri, Soro.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le funzioni dell'Acquirente Unico SpA, quale fornitore *standard*, ovvero responsabile della fornitura di energia elettrica nei casi in cui il cliente finale non eserciti il diritto di scelta del fornitore, per tutti i clienti finali, in particolare per quelli del settore domestico, e fornitore di ultima istanza, ovvero responsabile della fornitura di energia elettrica per i clienti del mercato libero nei casi in cui il venditore di energia elettrica interrompa il servizio di fornitura ai propri clienti, in particolare per i casi di fallimento o uscita dal mercato del medesimo venditore.

\* **16. 24.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* senza oneri economici per il distributore.

**16. 25.** Ladu, Verneti, Ruggeri, Soro.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* entrata in vigore della citata delibera *con le seguenti:* assunzione da parte dell'Acquirente Unico s.p.a. della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati.

\* **16. 26.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* entrata in vigore della citata deli-

bera *con le seguenti:* assunzione da parte dell'Acquirente Unico s.p.a. della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati.

\* **16. 27.** Verneti, Letta, Ruggeri, Soro.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola:* assicura *con le seguenti:* ed i soggetti distributori che sono anche produttori assicurano.

**16. 28.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, sopprimere quarto e quinto periodo.*

\* **16. 29.** Verneti, Letta, Ruggeri, Soro.

*Al comma 1, sopprimere quarto e quinto periodo.*

\* **16. 30.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da:* ai distributori *fino a:* garantendo al cedente il *con le seguenti:* all'Acquirente Unico s.p.a. con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantendo al cedente il 50 per cento del.

**16. 31.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da:* ai distributori *fino a:* delle finanze, *con le seguenti:* all'Acquirente Unico s.p.a. con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze, sino alla data in cui tutti i clienti finali sono idonei, e.

**16. 32.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: ai distributori di energia elettrica con le seguenti: al gestore della rete di trasmissione nazionale.*

\* **16. 33.** Grotto.

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: ai distributori di energia elettrica con le seguenti: al gestore della rete di trasmissione nazionale.*

\* **16. 34.** Ruggeri.

*Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: , garantendo al cedente fino alla fine del periodo.*

\*\* **16. 8.** Lusetti.

*Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: , garantendo al cedente fino alla fine del periodo.*

\*\* **16. 35.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, quarto periodo, dopo la parola: differenza aggiungere le seguenti: positiva, nel caso si verifichi,*

**16. 36.** Ruggeri.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16. 70.  
DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 16. 70. della Commissione, primo periodo, sopprimere le parole*

*da: , l'energia elettrica di cui al secondo fino a: acqua fluente,*

*Conseguentemente, al medesimo emendamento:*

*sopprimere il secondo e il terzo periodo;*

*al quarto periodo, sopprimere le parole: e al terzo;*

*sopprimere il quinto periodo.*

**0. 16. 70. 1.** Quartiani, Nieddu, Gambini, Ruzzante.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale o dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale sino alla scadenza delle convenzioni in essere. Dopo la scadenza delle predette convenzioni, l'energia di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prodotta esclusivamente dalle categorie di impianti di cui al primo periodo del presente comma è ritirata con le modalità di cui al medesimo primo periodo. L'Autorità per l'energia elettrica e il